

TI_GERICHTE 12.2011.137 vom 28. Oktober 2011

TI Tribunale d'appello, 2011-10-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2011.137

FR: TI_GERICHTE 12.2011.137 du 28 octobre 2011

IT: TI_GERICHTE 12.2011.137 del 28 ottobre 2011

Regeste

Espulsione - valore litigioso - reclamo su spese e ripetibili

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 28.10.2011 12.2011.137

Espulsione - valore litigioso - reclamo su spese e ripetibili

Incarto n. 12.2011.137 Lugano 28 ottobre 2011 /rs In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini vicecancelliere: Bettelini sedente per statuire nella causa a procedura sommaria (tutela giurisdizionale nei casi manifesti) - inc. n. SO.2011.473 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 - promossa con istanza 8 febbraio 2011 da RE 1 rappr. da PA 1 contro CO 1 chiedente lo sfratto immediato del convenuto dall'appartamento di 2 locali sito nello stabile denominato " _____ " in _____ ad _____, la sua condanna al pagamento dell'importo di fr. 4'650.- oltre interessi al 7% dal 2 dicembre 2010 e, dal 1° gennaio 2011 e per ogni singola mensilità, dell'importo di fr. 930.- oltre interessi al 7% dal 2° giorno del relativo periodo di computo e ciò fino ad avvenuta riconsegna dei locali e completa asportazione della mobilia, nonché il rigetto dell'opposizione interposta al PE n. _____ dell'UE di Lugano; domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione dell'istanza, e che il Pretore con decisione 28 luglio 2011 ha parzialmente accolto, ordinando al convenuto di liberare l'ente locato entro il 31 agosto 2011 e condannandolo al pagamento di fr. 930.- mensili dal 1° gennaio 2011 fino alla completa liberazione dei locali, il tutto con accollo all'istante per ¼ e al convenuto per ¾ degli oneri processuali di complessivi fr. 200.- e l'obbligo per quest'ultimo di rifondere alla controparte fr. 100.- per ripetibili parziali; reclamante l'istante con reclamo 9 agosto 2011, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di caricare al convenuto tutti gli oneri processuali e di obbligarlo a rifonderle fr. 2'000.- per ripetibili, con protesta di spese e ripetibili di secondo grado; letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti ritenuto in fatto e in diritto: che _____, che nel frattempo ha modificato la sua ragione sociale in, RE 1 ha concesso in locazione a CO 1 un appartamento di 2 locali sito nello stabile denominato " _____ " in _____ ad _____ per un canone di locazione mensile di fr. 750.- oltre a fr. 100.- mensili a titolo di acconto per le spese accessorie (doc. A) e fr. 80.- mensili per un posteggio (doc. B); che il 12 ottobre 2010 la locatrice ha diffidato il conduttore a versare entro 30 giorni i canoni di locazione per i mesi di luglio-ottobre 2010 ed il conguaglio delle spese accessorie 2008-2009 per un totale di fr. 4'604.05, con la comminatoria della disdetta del contratto in caso di mancato pagamento nel termine (doc. C); che, in assenza di riscontri, il 15 novembre 2010 essa ha notificato la disdetta del contratto di locazione mediante il modulo ufficiale, con effetto dal 31 dicembre 2010 (doc. E); che con istanza 8 febbraio 2011, promossa nella procedura

sommatoria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC), la locatrice ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, lo sfratto immediato del conduttore dall'ente locato, la sua condanna al pagamento dell'importo di fr. 4'650.- oltre interessi, somma corrispondente al saldo al 31 dicembre 2010 delle pigioni e delle spese accessorie (di fr. 6'464.05, con deduzione dei successivi pagamenti di fr. 1'814.05), e, dal 1° gennaio 2011 e per ogni singola mensilità fino ad avvenuta riconsegna dei locali e completa asportazione della mobilia, dell'importo di fr. 930.- oltre interessi, come pure il rigetto dell'opposizione interposta al PE n. _____ dell'UE di Lugano; che all'udienza del 10 marzo 2011 il convenuto si è opposto all'istanza, rilevando di aver avuto problemi finanziari dipendenti dai suoi problemi finanziari dipendenti dai suoi problemi di salute, e si è in ogni caso impegnato a saldare gli arretrati versando mensilmente un importo di fr. 400.-, ciò che ha indotto la controparte a postulare una sospensione della procedura, immediatamente concessa dal Pretore; AO 1 si è riconfermata nelle sue domande, evidenziando che al 1° luglio 2011 lo scoperto ammontava ancora a fr. 6'240.- (doc. L); che il Pretore, con decisione 28 luglio 2011, ha parzialmente accolto l'istanza, ordinando al convenuto di liberare l'ente locato entro il 31 agosto 2011 e condannandolo al pagamento di fr. 930.- mensili dal 1° gennaio 2011 fino alla completa liberazione dei locali, ritenuto che gli oneri processuali di complessivi fr. 200.- sono stati posti a carico dell'istante per $\frac{1}{4}$ e per $\frac{3}{4}$ a carico del convenuto, tenuto a rifonderle fr. 100.- per ripetibili parziali; che con il reclamo 9 agosto 2011 che qui ci occupa, su cui il convenuto non si è determinato, l'istante chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di caricare alla controparte tutti gli oneri processuali e di obbligarla a rifonderle fr. 2'000.- a titolo di ripetibili, protestando spese e ripetibili di secondo grado, queste ultime quantificate in fr. 1'000.-; che la decisione sulle spese giudiziarie, con cui in pratica il Pretore fissa le spese processuali ed assegna le ripetibili, è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv. 1 CPC) ed è così impugnabile unitamente alla sentenza finale mediante appello se, pronunciata in una controversia patrimoniale, il valore litigioso di quest'ultima è di almeno fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 CPC), oppure mediante reclamo, se il suo valore litigioso è inferiore a quell'importo (art. 319 lett. a CPC); che, giusta l'art. 110 CPC, laddove il dispositivo in materia di spese è impugnato in modo indipendente è tuttavia dato unicamente il rimedio del reclamo, e ciò a prescindere dal fatto che la decisione finale possa essere impugnata mediante appello o reclamo (Trezzini, Commentario CPC, p. 447), ritenuto che la competenza a statuire sul quel rimedio giuridico spetterà alla Camera d'appello competente per il merito, nel primo caso quindi - a dipendenza della materia - alla prima o alla seconda Camera civile, nel secondo alla Camera civile dei reclami (III CCA 22 giugno 2011 inc. n. 13.2011.34); che nel caso di specie, essendo stato impugnato a titolo indipendente il dispositivo pretorile su spese e ripetibili in una vertenza in materia di locazione con un valore litigioso superiore a fr. 10'000.-, questa Camera è senz'altro competente a statuire sul reclamo dell'istante, per altro inoltrato tempestivamente; che con la prima censura ricorsuale l'istante contesta il giudizio con cui il Pretore l'ha ritenuta soccombente per $\frac{1}{4}$, auspicando che la totalità degli oneri processuali sia caricata al convenuto, che a suo dire era risultato integralmente soccombente; che la censura merita di essere accolta; che in effetti l'istante è risultata vincente sia nella domanda di espulsione sia nella domanda creditoria, che è in realtà poi stata ammessa dal Pretore solo parzialmente siccome il convenuto aveva nel frattempo provveduto a pagare parte delle somme che gli erano state richieste in causa, con una parziale acquiescenza che equivale a soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC); il fatto che all'istante non siano stati attribuiti gli interessi e non sia stato concesso

il rigetto dell'opposizione al PE non modifica il relativo grado di soccombenza, questi ultimi aspetti costituendo semplici accessori della domanda principale (art. 91 cpv. 1 CPC); che con la seconda ed ultima censura ricorsuale l'istante rimprovera al Pretore di aver calcolato le ripetibili sulla base di un valore litigioso di fr. 27'000.-, anziché su quello effettivo di fr. 45'570.- (fr. 33'480.- per la procedura di sfratto e fr. 12'090.- per la pretesa creditoria), ciò che, a suo dire, essendo giustificato applicare le percentuali medie previste dall'art. 11 cpv. 1 del Regolamento sulle ripetibili, avrebbe portato al riconoscimento a suo favore di un'indennità ripetibile piena di fr. 2'000.-, anziché di un'indennità ridotta di soli fr. 100.-; che quest'ultima censura è solo in parte fondata; che innanzitutto nella fattispecie il valore litigioso ammonta a fr. 18'352.-: pacifico che la procedura creditoria abbia un valore di fr. 12'090.- (fr. 4'650.- per gli arretrati + fr. 930.- mensili durante 8 mesi), si osserva in effetti che in assenza di una contestazione della disdetta il valore della procedura di sfratto può essere tutt'al più assimilato al valore ipotetico dell'utilizzo dell'ente locato fino a che lo sfratto non può essere eseguito (TF 22 agosto 2007 4A_72/2007 consid. 2.2, 26 settembre 2007 4A_266/2007 consid. 2.2.2, 30 luglio 2010 5A_295/2010 consid. 1.2; Diggelmann, DIKE-Komm-ZPO, n. 45 ad art. 91), che, nel caso concreto, corrisponde in sostanza alla pigione che sarebbe stata dovuta durante 6 mesi e 22 giorni (fr. 6'262.-); che, ciò posto, nell'ambito di una procedura civile speciale - com'è pacificamente quella in esame - le ripetibili devono essere fissate tra il 20% e il 70% dell'importo calcolato secondo l'art. 11 cpv. 1 del Regolamento sulle ripetibili (art. 11 cpv. 2 lett. b del Regolamento sulle ripetibili), disposizione quest'ultima che, in presenza di una lite con un valore litigioso inferiore a fr. 20'000.-, le quantifica tra il 15% e il 25% del valore di causa (art. 11 cpv. 1 del Regolamento sulle ripetibili), fermo restando che le stesse, di fatto quindi dovute tra il 3% e il 17.5% del valore litigioso, vanno poi concretamente determinate secondo l'importanza della lite, le sue difficoltà, l'ampiezza del lavoro e il tempo impiegato dall'avvocato, avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio (art. 11 cpv. 5 del Regolamento sulle ripetibili); che nel caso di specie l'attività del legale dell'istante, che ha allestito un'istanza di 9 pagine e ha partecipato a 2 brevi udienze in Pretura, non giustifica assolutamente di applicare le percentuali medie previste dall'art. 11 cpv. 1 del Regolamento sulle ripetibili: la situazione di fatto e di diritto era in effetti sin dall'inizio chiara, e la controversia, in assenza oltretutto di contestazioni da parte della controparte, si è dimostrata tutto sommato di un'estrema semplicità, il che giustifica di applicare, se non proprio le tariffe minime, quanto meno quelle basse o medio-basse, ovvero una percentuale del 4.5%; che, tenuto conto delle eventuali spese (art. 6 del Regolamento sulle ripetibili) e dell'IVA, le ripetibili a favore dell'istante possono in definitiva essere quantificate in un importo arrotondato a fr. 1'000.- (4.5% di fr. 18'352.-), la somma attribuita dal Pretore, non rispettosa dei limiti tariffali, non potendo dunque essere confermata (cfr. II CCA 6 maggio 2011 inc. n. 12.2011.78 e III CCA 14 febbraio 2011 inc. 13.2011.3, secondo cui l'autorità superiore può censurare il giudizio in materia di spese e ripetibili unicamente nel caso in cui il primo giudice eccede o abusa del suo potere di apprezzamento sulla questione); che, in parziale accoglimento del reclamo, gli oneri processuali della sede pretorile, di fr. 200.-, sono così da porre integralmente a carico del convenuto, il quale dovrà inoltre rifondere alla controparte fr. 1'000.- per ripetibili; che gli oneri processuali e le ripetibili della procedura ricorsuale, calcolati sulla base di un valore qui ancora litigioso di fr. 1'950.-, seguono la soccombenza delle parti (art. 106 CPC), ritenuto che al reclamante, vincente in questa sede solo in misura limitata, può essere assegnata solo un'indennità per ripetibili ridotta (II CCA 16 febbraio 2011 inc. n. 12.2009.63; in merito alla soccombenza della parte che non ha

inoltrato osservazioni al gravame, cfr. TF 26 settembre 2006 4C.88/2006 consid. 8.). Per i quali motivi, richiamati l'art. 106 CPC e la LTG decide I. Il reclamo 9 agosto 2011 di RE 1 è parzialmente accolto . Di conseguenza la sentenza 28 luglio 2011 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, invariati gli altri dispositivi, è così riformata: 6. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 200.-, da anticipare dall'istante, sono poste a carico del convenuto, il quale rifonderà alla controparte fr. 1'000.- per ripetibili. II. Gli oneri processuali della procedura di reclamo consistenti in complessivi fr. 200.-, da anticiparsi dalla reclamante, restano a suo carico per 1/2 e per 1/2 sono poste a carico del resistente, che rifonderà alla reclamante fr. 100.- per parti di ripetibili. III. Notificazione: - - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello La presidente Il vicecancelliere

Remedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.